

AUDIZIONE DEL GENERALE DI DIVISIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA ANTONINO MAGGIORE, DIRETTORE CENTRALE PER I SERVIZI ANTIDROGA, PRESSO LA II COMMISSIONE GIUSTIZIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI.

SIGNOR PRESIDENTE, ONOREVOLI COMMISSARI,

SONO IL GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ANTONINO MAGGIORE, DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ANTIDROGA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DEL MINISTERO DELL'INTERNO.

RINGRAZIO IL PRESIDENTE MARIO PERANTONI PER LA PREZIOSA OPPORTUNITÀ ACCORDATAMI DI ESPORRE IL PUNTO DI VISTA DELLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ANTIDROGA SULLE PROPOSTE DI MODIFICA DEL TESTO UNICO IN MATERIA DI SOSTANZE STUPEFACENTI, CONTENUTE NELL'ATTO CAMERA 2160 MOLINARI E NELL'ATTO CAMERA 2307 MAGI.

LA DCSA È UNA STRUTTURA A CARATTERE INTERFORZE COMPOSTA, CON PARITETICA RAPPRESENTANZA, DA PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO, DELL'ARMA DEI CARABINIERI E DELLA GUARDIA DI FINANZA.

ATTRAVERSO QUESTA DIREZIONE, CHE SI COLLOCA NELL'AMBITO DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA, IL CAPO DELLA POLIZIA - DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA, IN ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE EMANATE DAL MINISTRO DELL'INTERNO, ASSICURA LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI POLIZIA VOLTE ALLA PREVENZIONE E REPRESSIONE DEL TRAFFICO ILLECITO DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE E SI PONE COME "PARTNER" DELLE FORZE DI POLIZIA IN GRADO DI FORNIRE *EXPERTISE* NEL PROCESSO DI ATTIVAZIONE, INTEGRAZIONE E SOSTEGNO DELLE INDAGINI, SOPRATTUTTO CON RIFERIMENTO AL CONTRASTO DEL NARCOTRAFFICO INTERNAZIONALE.

NELL'AMBITO DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DI POLIZIA, LA DIREZIONE SVOLGE INOLTRE IL COMPITO DI GESTIRE SIA I RAPPORTI CON LE POLIZIE ESTERE, ANCHE AVVALENDOSI DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DELLA POLIZIA CRIMINALE (OIPC-INTERPOL), SIA CON I COMPETENTI ORGANISMI DELLE NAZIONI UNITE E DELL'UNIONE EUROPEA.

ENTRO SUBITO NEL TEMA SPECIFICO DELL'AUDIZIONE. MI LIMITERÒ AD EVIDENZIARE GLI IMPATTI CHE LE DUE PROPOSTE DI LEGGE POSSONO DETERMINARE SUL DISPOSITIVO NAZIONALE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI.

VIENE PROPOSTA UNA MODIFICA ALL'ART. 380 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE, CHE RENDE OBBLIGATORIO L'ARRESTO IN FLAGRANZA DI REATO ANCHE PER I FATTI DI "LIEVE ENTITÀ".

IN PROPOSITO, OSSERVO CHE, PROPRIO PERCHE' SI PARLA DI FATTI DI LIEVE ENTITÀ, NON SEMBRA LOGICO CREARE RIGIDI AUTOMATISMI SGANCIATI DA UNA VALUTAZIONE DEL CONTESTO, A DIFFERENZA DI QUANTO ATTUALMENTE AVVIENE IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE, CHE LASCIA LA POSSIBILITÀ, NEI CASI DI SPECIE, DI PROCEDERE FACOLTATIVAMENTE ALL'ARRESTO.

L'ART. 381, COMMA 1, DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE CONSENTE, IN GENERALE, DI PROCEDERE ALL'ARRESTO IN FLAGRANZA PER REATI PUNIBILI CON LA PENA DELLA RECLUSIONE SUPERIORE NEL MASSIMO A TRE ANNI. LA MISURA DEVE ESSERE GIUSTIFICATA DALLA GRAVITÀ DEL FATTO OVVERO DALLA PERICOLOSITÀ DEL SOGGETTO DESUNTA DALLA SUA PERSONALITÀ O DALLE CIRCOSTANZE DEL FATTO (COMMA 4).

NEL CONCRETO, NELLA CONFIGURABILITÀ DEL FATTO DI "LIEVE ENTITÀ", OCCORRE TENERE CONTO, NEL VALUTARE LA CONDOTTA, DEI MEZZI, DELLE MODALITÀ O CIRCOSTANZE DELL'AZIONE OVVERO DELLA QUANTITÀ E QUALITÀ DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI.

SE IL FATTO E' DI LIEVE ENTITÀ, LA SOLUZIONE INTERPRETATIVA PIU' COERENTE ALL'IMPIANTO NORMATIVO DELL'ART. 73 DOVREBBE PORTARE ALLA DENUNCIA A PIEDE LIBERO DEL TRASGRESSORE,

FATTA ECCEZIONE PER I PROFILI DI PERICOLOSITA' DELLA PERSONA CHE HA COMMESSO IL REATO.

RIGUARDO ALLA PERSONALITÀ DEL TRASGRESSORE SI PUO' OSSERVARE CHE IL "PICCOLO SPACCIO" (COMMA 5), IN MOLTI CASI, E' POSTO IN ESSERE DA TOSSICODIPENDENTI (RECLUTATI APPOSITAMENTE PER LE OPERAZIONI DI PARCELLIZZAZIONE DELLO STUPEFACENTE), O DA GIOVANISSIMI CONSUMATORI, DEDITI ALLA CESSIONE DI DROGA, AL DI FUORI DI FENOMENI CRIMINALI STRUTTURATI O DI PARTICOLARE SPESSORE (SI PENSI, AD ESEMPIO, ALLA CESSIONE DI SOSTANZE DELLA TABELLA II ALL'INTERNO DEL COSIDDETTO "GRUPPO DEI PARI", AL DI FUORI DELLE IPOTESI DI "CONSUMO DI GRUPPO", GIÀ SOTTRATTE ALL'ALVEO PENALE DALLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE).

L'OSSERVAZIONE TROVA CONFERMA NEL DATO RELATIVO ALL'ETÀ DEGLI ARRESTATI IN FLAGRANZA PER CONDOTTE DI "LIEVE ENTITÀ".

AL 30 NOVEMBRE U.S., NELLA FASCIA DI ETÀ COMPRESA TRA I 15 E I 19 ANNI, SONO STATI 121 I RAGAZZI ARRESTATI PER FATTI "NON DI LIEVE ENTITÀ" (2,84% DEL TOTALE DEGLI ARRESTI PARI A 4.264, EFFETTUATI PER TALE FATTISPECIE AI SENSI DEI COMMI 1 E 4 DELL'ART. 73).TALE PERCENTUALE CRESCE SENSIBILMENTE PER I FATTI DI LIEVE ENTITÀ, RAGGIUNGENDO L'8,14%, PARI A 1.061 UNITÀ RISPETTO AL DATO GLOBALE (13.031) DI TUTTI GLI ARRESTATI PER "PICCOLO SPACCIO".

LO STESSO TREND SI REGISTRA PER QUANTO RIGUARDA GLI ARRESTATI NELLA FASCIA DI ETÀ 20-24 ANNI. SE NELLE IPOTESI ORDINARIE DELL'ART. 73 (COMMI 1 E 4) L'INCIDENZA È DEL 13,58%, CON 579 ARRESTATI, NELL'AMBITO DELLA "LIEVE ENTITÀ" IL DATO CRESCE IN MODO SIGNIFICATIVO ARRIVANDO AL 20,77%, CON 2.707 SOGGETTI TRATTI IN ARRESTO.

IN TALI CONTESTI, IN CASO DI ARRESTO OBBLIGATORIO, LA POSSIBILITÀ DI PROCEDERE AD UNA VALUTAZIONE ATTENTA SULLA NECESSITA' DI APPLICARE LA MISURA COERCITIVA SAREBBE PRECLUSA. AL MOMENTO, L'INTERVENTO REPRESSIVO TIENE CONTO, COME DETTO, DEL PROFILO SOGGETTIVO DELL'AUTORE DEL REATO, DEL CONTESTO FATTUALE E DELL'EFFETTIVA NECESSITA' CAUTELARE.

PER CONSENTIRE, INOLTRE, UNA VALUTAZIONE PIU' AMPIA SULL'EFFETTIVA INCIDENZA DELLA FATTISPECIE DI "LIEVE ENTITÀ", A LIVELLO NAZIONALE, SI PUO' OSSERVARE CHE, SECONDO I DATI IN POSSESSO DELLA DCSA, NEGLI ULTIMI 5 ANNI, CONSIDERANDO DAL 2016 AL 30 NOVEMBRE U.S., SONO STATE EFFETTUATE NEL PARTICOLARE AMBITO 92.989 OPERAZIONI/INTERVENTI ANTIDROGA, CON LA DENUNCIA ALL'A.G., PER CESSIONE O DETENZIONE A FINE DI SPACCIO, DI 125.210 RESPONSABILI, DEI QUALI 41.094 A PIEDE LIBERO, 582 IRREPERIBILI E 83.534 IN STATO DI ARRESTO (TRA QUESTI 34.016 STRANIERI).

NELLO STESSO PERIODO, L'ATTIVITÀ DI CONTRASTO NEL SETTORE DEGLI STUPEFACENTI, INTESA COMPLESSIVAMENTE, HA PORTATO, ALL'ESITO DI 109.167 OPERAZIONI/INTERVENTI DI POLIZIA, ALLA DENUNCIA, TRA TRAFFICANTI E SPACCIATORI, DI 155.772 SOGGETTI (61.430 STRANIERI E 94.342 ITALIANI), TRA I QUALI 107.873 IN STATO DI ARRESTO, 46.925 IN LIBERTÀ E 974 IRREPERIBILI.

LA CORRELAZIONE E L'ANALISI DEI DATI NUMERICI RAPPRESENTATI CONSENTE DI AFFERMARE CHE, ANCHE IN PRESENZA DI "PICCOLO SPACCIO", LE FORZE DI POLIZIA PROCEDONO ALL'ARRESTO DEL RESPONSABILE IN MISURA PIU' CHE DOPPIA RISPETTO ALLA DENUNCIA A PIEDE LIBERO, A RIPROVA DI UN AMPIO RICORSO ALLA MISURA PRECAUTELARE, DOPO UNA CALIBRATA E PONDERATA VALUTAZIONE DEL CONTESTO, SOTTO IL PROFILO OGGETTIVO E SOGGETTIVO.

LE DENUNCE A PIEDE LIBERO IN FLAGRANZA DI REATO IN CASO DI "PICCOLO SPACCIO" SONO PARI AL 31% DEL TOTALE. CIO' VUOL DIRE CHE NEL 69% DEI CASI (7 VOLTE SU 10 PER ESSERE PIU' IMMEDIATI) LE FORZE DI POLIZIA ARRESTANO, VALUTATE LE CIRCOSTANZE, I RESPONSABILI, ANCHE NELLE SITUAZIONI DI "LIEVE ENTITA'".

IL DATO PERCENTUALE, DI PER SE', SEMBRA TALE DA RENDERE NON ESSENZIALE UN ULTERIORE IRRIGIDIMENTO DEL SISTEMA CON RIGUARDO ALLA MISURA PRECAUTELARE DELL'ARRESTO.

VENENDO ALL'ESAME DELLE ULTERIORI MODIFICHE PROPOSTE ALL'IMPIANTO SANZIONATORIO DEL TESTO UNICO, RIVERBERI POSITIVI SULL'EFFICACIA DELL'AZIONE DI POLIZIA POTREBBERO DERIVARE DALL'INCREMENTO DELLE PENE DELLA RECLUSIONE E DELLA MULTA, IN PARTICOLARE CON L'INNALZAMENTO DELLA PENA MASSIMA DAGLI ATTUALI 4 ANNI AI 6 ANNI DI RECLUSIONE.

LA MODIFICA POTREBBE CONSENTIRE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA DI APPLICARE, PER I CASI PIU' SIGNIFICATIVI, LA MISURA DELLA CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE.

LA PROPOSTA IN ESAME, DI INNALZARE, FINO A 6 ANNI, IL LIMITE EDITTALE MASSIMO PER LA FATTISPECIE DEL COMMA 5, POTREBBE CONFERIRE UNA MAGGIORE SIMMETRIA TRA LE DISPOSIZIONI RELATIVE AI "FATTI LIEVI" E A QUELLI "NON LIEVI", FACENDO COINCIDERE IL MASSIMO DELLA PENA PER I PRIMI, CON QUELLO MINIMO PER I SECONDI, AVENDO RIGUARDO ALLE IPOTESI DEL 1° COMMA DELL'ART. 73, CORREDABILI ALLE CONDOTTE RIGUARDANTI LE DROGHE DI CUI ALLE TABELLE I E III DEL TESTO UNICO (LA DIMINUZIONE DA 8 A 6 ANNI NEL MINIMO DERIVA DALL'INTERVENTO OPERATO DALLA CORTE COSTITUZIONALE CON LA SENTENZA N. 40 DEL 2019).

DIVERSA È, INVECE, LA VALUTAZIONE SULL'INNALZAMENTO A 3 ANNI DI RECLUSIONE DEL LIMITE EDITTALE MINIMO PER LO STESSO REATO "ATTENUATO". VA CONSIDERATO, INFATTI, CHE TALE ULTIMA

DISPOSIZIONE, ANCHE DOPO IL D.L. N. 36 DEL 2014, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 79 DEL 2014 (CD. DECRETO "LORENZIN"), TRATTA IN MODO UNITARIO LE CONDOTTE INCRIMINATE, INDIPENDENTEMENTE DALLA QUALITÀ DELLE SOSTANZE OGGETTO DEL REATO, PREVEDENDO UN UNICO RANGE SANZIONATORIO, CHE VA DA 6 MESI A 4 ANNI DI RECLUSIONE, PER TUTTE E QUATTRO LE TABELLE DEGLI STUPEFACENTI.

ATTUALMENTE, IL LIMITE EDITTALE MINIMO, PREVISTO DAL COMMA 4 DELL'ART. 73, E' FISSATO IN 2 ANNI DI RECLUSIONE PER LE CONDOTTE "ORDINARIE" AVENTI PER OGGETTO LE SOSTANZE DELLE TABELLE II E IV (COSIDDETTE DROGHE LEGGERE).

LA MODIFICA PROPOSTA, PERTANTO, COMPORTEREBBE UN'INSANABILE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, SOTTO IL PROFILO SANZIONATORIO, TRA I FATTI DI "LIEVE ENTITÀ" E QUELLI "NON LIEVI", ALLORCHÉ RIFERITI ALLE SOSTANZE COMPRESSE NELLE CITATE TABELLE II E IV. LA CESSIONE, AD ESEMPIO, DI UN MODESTISSIMO QUANTITATIVO DI CANNABIS DA PARTE DI UN SOGGETTO INCENSURATO (FATTO DI "LIEVE ENTITÀ"), LADDOVE IL GIUDICE COMMINSASSE IL MINIMO EDITTALE, POTREBBE ESSERE PUNITA PIÙ RIGOROSAMENTE DELLA CONDOTTA PERPETRATA DALLO SPACCIATORE "PROFESSIONALE" COLTO NELL'ATTO DI SMERCIARE UN QUANTITATIVO SENZ'ALTRO PIÙ CONSISTENTE DELLA MEDESIMA

SOSTANZA, PER IL QUALE LA PENA MINIMA PARTIREBBE DAI SOLI 2 ANNI PREVISTI DAL VIGENTE COMMA 4.

CON RIFERIMENTO ALLA SOPPRESSIONE DELLA PENA ALTERNATIVA DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ, PUR NON ESSENDO TALE TEMATICA DI DIRETTO INTERESSE PER LE ATTIVITÀ DI QUESTA DIREZIONE, SI OSSERVA CHE, ALLO STATO, LA STESSA CONSENTE DI SOSTITUIRE LA PENA PRINCIPALE CON QUELLA DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ, NEL CASO IN CUI IL TOSSICODIPENDENTE O L'ASSUNTORE DI SOSTANZE STUPEFACENTI SI SIA RESO RESPONSABILE DI REATI AVENTI PER OGGETTO LE SOSTANZE STUPEFACENTI, CONNOTATI, PERÒ, DAL REQUISITO DELLA "LIEVE ENTITÀ" (5-BIS) OVVERO DI ALTRI REATI COMMESSI IN RELAZIONE AL PROPRIO STATO DI TOSSICODIPENDENZA (5-TER) PER IL QUALE IL GIUDICE ABBIÀ COMMINATO UNA PENA NON SUPERIORE AD UN ANNO DI DETENZIONE.

LA SCELTA LEGISLATIVA, FATTA IN ORIGINE NEL 2006 E POI RIPRESA NEL 2014, DI PORRE IL CONDANNATO A DISPOSIZIONE DELLA COLLETTIVITÀ, ERA APPARSA MENO IMPEGNATIVA RISPETTO ALL'INGRESSO IN UNA COMUNITÀ PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA TERAPEUTICO E SOCIO-RIABILITATIVO E SUSCETTIBILE DI ESERCITARE UN CONDIZIONAMENTO COSTRUTTIVO SUL RESPONSABILE DEL REATO DI "LIEVE ENTITÀ", OFFRENDOGLI LA

POSSIBILITÀ DI VEDERSI SOSTITUITA SIA LA PENA DETENTIVA CHE QUELLA PECUNIARIA.

SE TALI SONO, IN CONCRETO, IL CONTESTO E I PROFILI SOGGETTIVI, AI QUALI SI RIVOLGONO LE DISPOSIZIONI DA ABROGARE, L'INTERVENTO EMENDATIVO IN ESAME APPARE NON COERENTE CON L'OBIETTIVO DI RENDERE PIÙ STRINGENTE IL DISPOSITIVO SANZIONATORIO PER IL CONTRASTO DEL FENOMENO DELLO SPACCIO DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI, TRADUCENDOSI NELL'ELIMINAZIONE DALL'ORDINAMENTO DI UN'OPPORTUNITÀ DI RECUPERO E PRESA IN CARICO DI PERSONE CON PROBLEMI DI DIPENDENZA, NELLA MAGGIOR PARTE DEI CASI PRIVE DI UN EFFETTIVO SPESSORE CRIMINALE.

IN CHIAVE DIAMETRALEMENTE OPPOSTA ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE MOLINARI SI COLLOCANO LE MODIFICHE AL TESTO UNICO CONTENUTE NELLA PROPOSTA ABBINATA 2307 MAGI.

IN PARTICOLARE, IL COMMA 2 DELL'ART. 1 DELLA SUDETTA PROPOSTA, INTRODUCENDO L'ARTICOLO AGGIUNTIVO 73-BIS, RIDEFINISCE LA FATTISPECIE DI «LIEVE ENTITÀ», SOPRATTUTTO CON RIFERIMENTO ALLE PENE EDITTALI CHE VENGONO DIMINuite E RIMODULATE IN BASE ALLA SOSTANZA STUPEFACENTE OGGETTO DELLA CONDOTTA.

I NUOVI LIMITI EDITTALI, AI SENSI DELL'ART. 381 DEL C.P.P., NON CONSENTIREBBERO, IN OGNI CASO, L'APPLICAZIONE DELL'ARRESTO

FACOLTATIVO IN FLAGRANZA DI REATO. TALE MISURA, COME INDICATO IN PRECEDENZA, RAPPRESENTA, COMUNQUE, UNO STRUMENTO EFFICACE PER CONTRASTARE IL FENOMENO DELLO SPACCIO «AL MINUTO», CHE VIENE PERCEPITO, DALLA COLLETTIVITA', COME UNA DELLE CAUSE CHE CREANO INSICUREZZA E SENSO DI ILLEGALITA', SPECIALMENTE NELLE AREE PERIFERICHE DELLE GRANDI CITTÀ METROPOLITANE.

I COMMI 2 E 3 DEL SUDETTO ART. 73-BIS SI LIMITANO A TRASFERIRE I CONTENUTI DEI COMMI 5-BIS E 5-TER DEL VIGENTE ART. 73 IN TEMA DI «LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ» ALL'INTERNO DELL'ARTICOLO DI NUOVA FORMULAZIONE SENZA OPERARE MODIFICHE, SALVO L'AGGIUNTA DI ELEMENTI DI SPECIFICAZIONE (COME, AD ES., LA DEFINIZIONE DELL' "ABITUALITÀ" NEL SOGGETTO ASSUNTORE O LA PREVISIONE DI UNA CERTIFICAZIONE DELLO STATO DI TOSSICODIPENDENZA DA PARTE DEL SERVIZIO PUBBLICO O DI UNA STRUTTURA PRIVATA AUTORIZZATA).

CON RIFERIMENTO AL COMMA 4 DELL'ART. 73-BIS, LA PROPOSTA VUOLE IMPEDIRE L'APPLICAZIONE DELLE NORME SANZIONATORIE, SIA PENALI CHE AMMINISTRATIVE, IN CASO DI COLTIVAZIONE AVENTI PER OGGETTO UN LIMITATO NUMERO DI PIANTE DI CANNABIS FINALIZZATE ALLA PRODUZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI PER USO ESCLUSIVAMENTE PERSONALE.

LA PROPOSTA NORMATIVA VA OLTRE L'ORIENTAMENTO, RECENTEMENTE ESPRESSO DALLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE NELLA SENTENZA, A SEZIONI UNITE, DEL 16 APRILE 2020, N. 12348, CHE - PUR RIBADENDO LA CONFIGURABILITÀ DEL REATO NEL CASO IN CUI SIA ACCERTATA LA CONFORMITÀ DELLA PIANTA AL TIPO BOTANICO PREVISTO E LA SUA ATTITUDINE, ANCHE PER LE MODALITÀ DI COLTIVAZIONE, A GIUNGERE A MATURAZIONE E A PRODURRE SOSTANZA STUPEFACENTE - HA ESCLUSO DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA PENALE LE ATTIVITÀ DI COLTIVAZIONE DI MINIME DIMENSIONI SVOLTE IN FORMA DOMESTICA.

TALE QUALIFICAZIONE SI PROFILA QUALORA, PER LE RUDIMENTALI TECNICHE UTILIZZATE, LO SCARSO NUMERO DI PIANTE, IL MODESTISSIMO QUANTITATIVO DI PRODOTTO RICAVABILE, LA MANCANZA DI ULTERIORI INDICI DI UNA DESTINAZIONE DEL PRODOTTO AL MERCATO DEGLI STUPEFACENTI, IL RACCOLTO APPARE DESTINATO IN VIA ESCLUSIVA ALL'AUTOCONSUMO DEL COLTIVATORE.

TUTTAVIA, SEMPRE SECONDO I GIUDICI DELLA CORTE DI CASSAZIONE, POICHÉ LA COLTIVAZIONE DOMESTICA A FINI DI AUTOCONSUMO PRODUCE COMUNQUE UNA SOSTANZA STUPEFACENTE DOTATA DI EFFICACIA DROGANTE, POTRANNO ESSERE APPLICATE LE SANZIONI AMMINISTRATIVE DELL'ART. 75 AL

SOGGETTO AGENTE, CONSIDERATO NON COME COLTIVATORE, MA COME DETENTORE DI SOSTANZA DESTINATA A USO PERSONALE.

LA PROPOSTA IN ESAME, ANCHE SE FACENDO RIFERIMENTO ALLA SOLA CONDOTTA DI COLTIVAZIONE, PERALTRO NON CONTEMPLATA DALL'ART. 75, COME EVIDENZIATO DAL GIUDICE DI LEGITTIMITÀ, INTENDE SOTTRARRE IL RESPONSABILE ANCHE DALL'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA IN CASO DI DETENZIONE DEI MATERIALI VEGETALI (HASHISH E MARIJUANA) OTTENUTI DALLA PIANTA COLTIVATA.

TALE IMPOSTAZIONE PUO' SOLLEVARE UNA QUESTIONE DI COMPATIBILITÀ DELLA NORMA CON GLI IMPEGNI ASSUNTI DAL NOSTRO PAESE ATTRAVERSO IL RECEPIMENTO NEL DIRITTO INTERNO DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI IN MATERIA DI DROGA E, IN PARTICOLARE, DEGLI ARTT. 3 E 14 DELLA CONVENZIONE ONU, SIGLATA A VIENNA, IL 20 DICEMBRE 1988. TALI ULTIME DISPOSIZIONI IMPONGONO AI PAESI ADERENTI DI ADOTTARE PROVVEDIMENTI SANZIONATORI (NON NECESSARIAMENTE DI CARATTERE PENALE) PER LE IPOTESI, TRA LE ALTRE, DELLA DETENZIONE DI QUALSIVOGLIA SOSTANZA STUPEFACENTE O PSICOTROPA E DELLA COLTIVAZIONE DELLE PIANTE CONTENENTI PRINCIPI STUPEFACENTI. AL PIÙ, È CONSENTITO (ART. 3, COMMA 4, LETT. C), IN CASI DI PARTICOLARE TENUITÀ, LA SOSTITUZIONE DELLA CONDANNA O DELLA SANZIONE PENALE, CON MISURE DI EDUCAZIONE, DI RIADATTAMENTO O DI

REINSERIMENTO SOCIALE, NONCHÉ, QUALORA L'AUTORE DEL REATO
SIA UN TOSSICOMANE, CON MISURE DI TRATTAMENTO E DI POST-
CURA.

HO CONCLUSO.

RINGRAZIO PER L'ATTENZIONE.